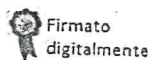


Pubblicato il 17/09/2018



N. 01776/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01550/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1550 del 2016, proposto da:
Maria Antonia Aversa, Cutuli Serena, Di Bella Antonino, Di Bella Giuseppe, Di
Bella Letterio, F.A.G.O. S.r.l., Fama' Maria Rosaria, Fiorello Rosa Maria, Formica
Orazio Costruzioni S.r.l., Maimone Abbondanza, Maimone Fortunata, O.S.I.M.
S.r.l., Russo Lucia, Scarcella Stefano, Torre Giovanni, Torre Santo, Trio
Immobiliare S.r.l., Vitale Stefano, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio
Ando', Patrizia Silipigni, con domicilio eletto presso lo studio Stephen A. Distefano
in Catania, via Umberto, 272;

contro

Assessorato Regionale del Territorio e Ambiente della Regione Siciliana,
rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Catania,
via Vecchia Ognina, 149;

Comune di Milazzo, non costituito in giudizio;

nei confronti

Cirone Ing. Salvatore, Dirigente D.R.U., quale Commissario ad acta, non costituito

COPIA

N. 0052923 del 20-09-2018

Prot A/P: Attivo

COMUNE DI MILAZZO

in giudizio;

per l'annullamento

-della delibera n. 6 del 9-5-2016 del Commissario ad acta, nominato per la definizione in via sostitutiva del procedimento di approvazione del progetto di lottizzazione presentato dai ricorrenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Assessorato Regionale del Territorio e Ambiente della Regione Siciliana;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2018 la dott.ssa Giuseppa Leggio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

I ricorrenti espongono di avere presentato al Comune di Milazzo, in data 07.10.2014, un'istanza tendente ad ottenere l'approvazione di un progetto di lottizzazione da realizzarsi su di un terreno in Milazzo, della complessiva superficie di mq. 47.454,30, parte di un'area ricompresa tra le Vie Ten. Minniti, Mag. Gasparro, l'ex tracciato ferroviario ed il Viale Sicilia.

Poiché il Comune non definiva il procedimento in questione, i ricorrenti proponevano ricorso avanti questo Tribunale amministrativo regionale per la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune sulla loro istanza.

Il Tribunale, in accoglimento del predetto ricorso, con sentenza n. 2107 del 30.07.2015 assegnava al Comune termine per adottare il provvedimento finale, e nominava un Commissario ad acta per l'intervento sostitutivo, in caso di ulteriore inerzia dell'Ente Locale.

Il Commissario ad acta, con deliberazione n. 6 del 9/05/2016, concludeva il

predetto procedimento, disponendo di non approvare il progetto di lottizzazione presentato dai ricorrenti, e ciò sulla scorta delle motivazioni esposte nelle relazioni istruttorie del responsabile del procedimento del 18.03.2016 e del 06.05.2016, in quanto " *Allo stato attuale, la zona oggetto dell'intervento, non essendo stata dimostrata, da parte dell'Amministrazione Comunale in sede di controdeduzioni all'approvazione del P.R.G., l'esistenza delle caratteristiche prescritte dal D.M. 2 Aprile 1968 per le zone omogenee "B", l'intera area, individuata nella tavola 5 di PRG, è stata classificata come zona "C"*".

L'amministrazione concludeva, pertanto, che il piano di lottizzazione in questione non era conforme alle norme di P.R.G. tenuto conto altresì che "il vigente ordinamento non prevede l'ipotesi di piani di lottizzazione convenzionati in variante allo strumento urbanistico generale".

Avverso tale deliberazione i ricorrenti hanno dedotto censure di violazione dell'art. 21 septies 1. n. 241/1990, di violazione e/o elusione di giudicato, di violazione degli artt. 12 e 14 L.R. n. 71/1978, dell'art. 3 L.R. n. 10/1991, di eccesso di potere per travisamento, contraddittorietà e difetto di motivazione, nonché di violazione del D.A. n. 958/1989 di approvazione del P.R.G. del Comune di Milazzo, di violazione di giudicato esterno e dei principi generali dell'attività amministrativa.

I ricorrenti hanno, in particolare, evidenziato che l'intera area prevista in progetto possiede le caratteristiche di zona omogenea "B" in conformità all'originaria classificazione in z.t.o. "B1a", come, d'altra parte, risulterebbe da successivi atti del Comune stesso e dalla sentenza n. 170/2010 della Sezione Prima di questo TAR che, decidendo su ricorso avente ad oggetto un lotto di terreno ricadente nel medesimo comparto, avrebbe acclarato a seguito di CTU le caratteristiche di zona omogenea "B" dell'intero comparto di cui fa parte l'area interessata dalla lottizzazione.

Si è costituito in giudizio, con memoria di mera forma, l'Assessorato intimato, al fine di chiedere l'estromissione dal giudizio dell'amministrazione regionale, alla quale non sarebbero riferibili atti o condotte lesivi degli interessi dei ricorrenti.

Il Comune di Milazzo non si è costituito in giudizio.

Alla pubblica udienza del 23 maggio 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente deve essere disposta l'estromissione dell'Assessorato dal presente giudizio, atteso che risulta impugnata unicamente la delibera comunale indicata in epigrafe, adottata dal Commissario ad acta in sostituzione del Comune rimasto inerte sull'istanza presentata dai ricorrenti.

Tanto premesso, il ricorso è complessivamente fondato e meritevole di accoglimento, in quanto risultano dimostrati sia l'assunto di parte ricorrente in ordine alla sussistenza, nell'area interessata dal Piano di lottizzazione, dei requisiti di zona omogenea "B", sia la circostanza che la diversa classificazione urbanistica in zona "C", operata dallo strumento urbanistico vigente, non deriva dalla mancanza delle caratteristiche di zona o dal mancato rispetto degli standard previsti dal D.M. n. 1444/1968 per le z.t.o. "B", bensì da una carenza documentale nel procedimento di approvazione del P.R.G. interamente imputabile al Comune, che non ha prodotto il rilievo planovolumetrico richiesto dal C.R.U. in fase di approvazione dello strumento urbanistico comunale.

Dagli atti di causa risulta che:

- a) sia l'area oggetto della lottizzazione che l'intero comparto di riferimento (individuato alla tav. 5 del P.R.G.) possiedono le caratteristiche prescritte dal citato D.M. 1444/1968 per la zona omogenea "B", zona normata dall'art. 10 delle N.T.A. del P.R.G., il quale stabilisce che gli interventi di nuova costruzione siano eseguiti previa approvazione di uno strumento attuativo, piano di lottizzazione o piano particolareggiato di iniziativa comunale esteso all'intero comparto o isolato di piano;
- b) la classificazione in z.t.o. "C" dell'area oggetto del Piano di lottizzazione è dovuta alla mancata presentazione da parte del Comune intimato del rilievo planovolumetrico richiesto dal C.R.U. con voto n. 1174 del 04.04.1988, sebbene

con delibera n. 284 del 20.09.1988 di controdeduzioni alle osservazioni del C.R.U. (Delibera C.C. n. 284 del 20.09.1988), il Comune avesse confermato la classificazione dell'area in z.t.o. "B1a".

E' significativo, al riguardo, che il C.R.U., e il decreto assessoriale che ha approvato il P.R.G. di Milazzo alla stregua di quanto deliberato dal C.R.U., abbiano mantenuto invariati, pur con la classificazione dell'area in z.t.o. "C", i parametri urbanistici fissati per la zona "B", e che la classificazione in zona "C" sia stata prevista fino alla dimostrazione della sussistenza dei parametri di cui al D.M. del 2.4.1968;

c) con deliberazione n. 90 del 20.09.2004 il Comune ha approvato lo schema di variante generale al Piano Regolatore, confermando la classificazione dell'intero comparto in cui si trova l'area "de qua" in z.t.o. "B1a", da attuare a mezzo P.P. o P.d.L. estesi all'intero comparto ed in ogni caso ad una superficie minima di 5000 mq.

Va, inoltre, rilevato che questo Tribunale già con sentenza n. 170/2010 della Prima Sezione interna,

pronunciata su ricorso proposto da uno degli odierni ricorrenti per un lotto di terreno ubicato nella medesima z.t.o., ha acclarato le superiori conclusioni a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio estesa a tutto il comparto, allegata anche nel presente giudizio.

Può pertanto affermarsi che l'area oggetto della lottizzazione proposta dai ricorrenti presenta le caratteristiche di zona "B", come peraltro è sostenuto dallo stesso Comune anche nel provvedimento oggetto di impugnazione, e che il Comune di Milazzo, dopo l'approvazione del P.R.G. con D.A. n. 958/1989 ha, in fatto, compiuto quell'accertamento delle caratteristiche per la classificazione dell'area in zona "B" di cui era stato onerato in sede di approvazione del Piano regolatore.

Quanto all'assunto in forza del quale il piano di lottizzazione per cui è causa non sarebbe ammissibile quale variante allo strumento urbanistico generale, pure sostenuto nel provvedimento impugnato, è fondato il motivo con il quale i

ricorrenti hanno lamentato difetto di motivazione, atteso che gli stessi avevano richiesto in sede procedimentale (nota del 29.04.2016) la conversione del piano di lottizzazione in piano particolareggiato, secondo le indicazioni fornite dall'Assessorato, che con nota n. 55614 del 14.11.2000 aveva suggerito o l'adozione di variante al PRG (il cui schema di massima era stato peraltro approvato dal Comune nel 2004), ovvero l'adozione da parte del Comune di un piano particolareggiato in variante al PRG, procedimento quest'ultimo nell'ambito del quale l'ente locale avrebbe potuto *“ valutare suggerimenti (che possono esplicitarsi anche in elaborati progettuali tipici dei piani di lottizzazione) forniti da parte delle ditte interessate dal piano particolareggiato anzidetto”* (cfr. nota citata).

Ebbene, come rilevato dalla parte ricorrente, la richiesta di quest'ultima relativa all'adozione da parte del Comune di un piano particolareggiato che avrebbe consentito l'edificazione della zona in argomento non è stata presa in alcuna considerazione da parte del provvedimento impugnato, che sul punto non esprime alcuna valutazione.

Ne consegue, in conclusione, l'accoglimento del ricorso, con annullamento dell'impugnato provvedimento, salvi gli ulteriori legittimi provvedimenti dell'amministrazione.

Le peculiarità della vicenda complessivamente considerata inducono il Collegio a disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'impugnato provvedimento, salvi gli ulteriori legittimi provvedimenti dell'amministrazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Daniele Burzichelli, Presidente

Giuseppa Leggio, Consigliere, Estensore

Diego Spampinato, Consigliere

L'ESTENSORE
Giuseppa Leggio

IL PRESIDENTE
Daniele Burzichelli

IL SEGRETARIO

Il sottoscritto Avv. Antonio Andò, quale difensore di Aversa Maria Antonia ed altri, ai sensi dell'art. 22, c. 2 del C.A.D., attesta che la presente copia analogica della sentenza n. 1776/2018 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sez. di Catania è conforme al corrispondente atto estratto dal fascicolo informatico del giudizio iscritto al R.G. n. 1550/2016 del medesimo T.A.R..

Messina, 18.09.2018

Avv. Antonio Andò

